

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/ LOPELITE MASSIMO c.f. LPDRSMG7N27L049C
nato a TARANNO (TA) il 27/08/1967
residente a TARANNO (TA) in P.ZZA GIOVANNI XXIII n° 8

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, con la presente

AUTOCERTIFICA

L'allegato elenco delle prestazioni

Luogo, Taranto 24/04/2018


Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Taranto
DIREZIONE GENERALE
Viale Virgilio n. 31 - CAP 74121 - TARANTO

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2018

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede legale in Taranto al viale Virgilio, n.31 , rappresentata dal Commissario Straordinario **Avv. Stefano Rossi** che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente

E

LA SOCIETA'

Denominata **Casa di Cura Santa Rita s.r.l.**, P. IVA 00470670738 – codice regionale 95142 - rappresentata legalmente dal Dott. Massimo Lopedote nato il 27/08/1967 a Taranto con sede dell'ambulatorio specialistico sito in Taranto al Viale Magna Grecia, 191 istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca in **Patologia Clinica - Branca 73** - ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n.4/2010 di seguito indicata come "Erogatore" dichiara - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. s.m.i. - di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;

- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 482 del 28/03/2017;
- la delibera di Giunta Regionale N. 736 del 16/05/2017;

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno **2018**, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della deliberazione n. 929 del 13.04.2018 , con la quale la Asl Taranto ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato nella **tabella in allegato**.
2. l'importo di **€ 118.000,00** costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari a € 9.833,33 per ogni singolo erogatore non aggregato;
3. l'importo di **€ =====** , costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, per il soggetto aggregatore, con vincoli per ogni singolo soggetto aggregato che di seguito si riporta :
4. Con la possibilità, per entrambi i punti 2 e 3 di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali :
5. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al commi 1, 2 e 3, con divieto di scivolamento dei tetti tra strutture appartenenti alla stessa aggregazione.

Art. 2
Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni,
Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si impegna :
 - a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
 - b) ad adeguare la propria produzione mensile con oscillazioni ragionevoli (massimo 15%), con l'obbligo di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell'ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s'intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio - Agosto; 3) Settembre - Dicembre;
 - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
 - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell'1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell'1% sono da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale dell'anno di riferimento in cui si è verificata l'infrazione e comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l'anno successivo;
 - e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
 - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
 - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
 - h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 27 della L.R. 28.5.2004 n.8.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
 - a) fino all'85% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
 - b) dall' 85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 20%.

ART.4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo. Resta inteso che limitatamente ai residenti in altre Regioni, il riconoscimento potrà avvenire nei limiti del volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso dell'anno 2011 decurtato del 2% pari a € 404,44 .

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e

personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
 3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
 4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
 5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.

6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (nдр: anche ricevuta di avvenuto versamento all'ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243". I soggetti erogatori che non hanno l'obbligo di effettuare versamenti in favore dell'ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR . 445/2000.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.
Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.
In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:
" UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTECHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

12. L'erogatore, inteso quale struttura/soggetto aggregatore, si obbliga, nel rispetto delle prestazioni distinte per singola tipologia acquistate dalla ASL con il presente contratto, ad inoltrare alla ASL l'elenco degli esami eseguiti in house (distinti per struttura all'interno dell'aggregazione) e l'elenco degli esami inviati in "service", unitamente alla indicazione del laboratorio/aggregazione effettuante il service. A tal fine, in caso di aggregazioni, il legale rappresentante di ogni singola struttura facente capo all'aggregazione compila l'elenco delle prestazioni eseguite in house e l'elenco degli esami inviati in "service in ottemperanza al DPR n.445/2000. Fermo restando le sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, le dichiarazioni infedeli costituiranno motivo per l'avvio delle procedure previste dalla L.R n.9/2017 e s.m.i.

L'elenco delle prestazioni in service viene allegato al presente contratto.

13. La responsabilità dell'esecuzione delle analisi e della redazione del referto è del responsabile del laboratorio che esegue le analisi. Pertanto, in caso di prestazioni effettuate in service, le stesse potranno esitare anche con più referti. Il laboratorio/punto prelievo cui ha avuto accesso l'utente è responsabile dell'archiviazione del referto originale o di una copia dello stesso.
14. L'erogatore che ricorre a service deve mantenere documentazione delle analisi inviate per almeno un anno e un'aliquota del materiale biologico inviato fino al ricevimento del referto.
15. L'erogatore, non può inviare a più laboratori/aggregazioni la stessa tipologia di determinazione analitica. Inoltre, non è ammessa la triangolazione ossia che, ad esempio, il laboratorio A invia in service all'aggregazione B e quest'ultima lo invia, a sua volta, all'aggregazione C.

ART.6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
 - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
 - 1.3. comunicare all'Erogatore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge :
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR.RR. n. 3/2005 e n. 3/2010.
 - 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D. L.vo

192/2012 . Per “valida presentazione della richiesta”, si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all’assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.

3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell’Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario ASL /TA Avv. Stefano BOSSI 26 APR. 2018	Il Legale Rappresentante della Società <i>S. Rita S.r.l.</i> L'Amministratore Unico (Dott. Massimo Lapadula)
Data _____	Data <u>27/04/2018</u>

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria), 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell’ Erogatore e Sanzioni), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell’Erogatore e norme finali).**

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

Il Legale Rappresentante della società erogatrice

S. Rita S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dott. Massimo Lapadula)
27/04/2018

Codice Nomenclatore	Denominazione Estesa Catalogo
90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
90.05.1	ALBUMINA [DU/S/U]
90.06.4	ALFA AMILASI [S/U]
90.07.5	AMMONIO [P]
90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S/U]
90.10.1	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]
90.10.4	BILIRUBINA TOTALE
90.10.5	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA
90.11.1	C PEPTIDE
90.11.2	C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO TEST DI STIMOLO (5)
90.11.4	CALCIO TOTALE [DU/S/U]
90.13.3	CLORURO [DU/S/U]
90.13.5	COBALAMINA (VIT. B12) [S]
90.14.1	COLESTEROLO HDL
90.14.2	COLESTEROLO LDL
90.14.3	COLESTEROLO TOTALE
90.14.4	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)
90.15.4	CREATINCHINASI (CPK O CK)
90.15.5	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)
90.16.3	CREATININA [DU/LA/S/U]
90.16.4	CREATININA CLEARANCE
90.19.2	ESTRADIOLO (E2) [S/U]
90.21.3	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE, PARASSITI)
90.21.4	FECI SANGUE OCCULTO
90.22.3	FERRITINA [(SG)ER]
90.22.3	FERRITINA [P]
90.22.4	FERRO [DU/S]
90.23.2	FOLATO [(SG)ER/S]
90.23.3	FOLLITROPINA (FSH) [S7U]
90.23.5	FOSFATASI ALCALINA
90.24.5	FOSFORO
90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (GAMMA GT) [S/U]
90.26.4	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI)
90.26.5	GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMINAZIONI)
90.27.1	GLUCOSIO [DU/LA//P/S/U]
90.27.3	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U])
90.27.4	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) [S/U]
90.28.1	HB - EMOGLOBINA GLICATA
90.28.4	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]
90.28.5	INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5)
90.29.1	INSULINA [S]
90.29.2	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [F/S]
90.30.2	LIPASI [S]
90.32.3	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]
90.32.5	MAGNESIO TOTALE [(SG)ER/DU/S/U]
90.33.4	MICROALBUMINURIA
90.35.5	PARATORMONE (PTH) [S]
90.37.4	POTASSIO [DU/S/U]
90.38.1	PROGESTERONE [S]
90.38.2	PROLATTINA (PRL) [S]
90.38.4	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE [S]
90.38.5	PROTEINE [DU/S/U]
90.40.4	SODIO [DU/S/U]
90.41.3	TESTOSTERONE [P/U]
90.41.5	TIREOGLOBULINA (TG)
90.42.1	TIREOTROPINA (TSH)
90.42.3	TIROXINA LIBERA (FT4)
90.42.4	TRANSFERRINA (CAPACIT. FERROLEGANTE)
90.42.5	TRANSFERRINA [S]
90.43.2	TRIGLICERIDI
90.43.3	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)
90.43.5	URATO [DU/S/U]
90.44.1	UREA [DU/S/U]
90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
90.44.5	VITAMINA D
90.51.4	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (ABTPO)
90.54.4	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)
90.55.1	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)
90.55.2	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)
90.55.3	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)
90.56.1	ANTIGENE CARBOIDRATICO 72-4 (CA 72-4)
90.56.3	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)
90.56.5	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)
90.57.5	ANTITROMBINA III FUNZIONALE
90.60.2	COMPLEMENTO: C3-
90.60.2	COMPLEMENTO: C3 ATT.
90.60.2	COMPLEMENTO: C4
90.62.2	EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90.64.2	FATTORE REUMATOIDE
90.65.1	FIBRINOGENO FUNZIONALE
90.66.3	HB - EMOGLOBINA A2
90.66.4	HB - EMOGLOBINA FETALE (DOSAGGIO)
90.66.5	HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IGA
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IGG
90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IGM
90.70.5	LEUCOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
90.71.3	PIASTRINE (CONTEGGIO) [(SG)]
90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)
90.74.2	REAZIONE DI WAALER ROSE
90.74.5	RETICOLOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]
90.75.2	TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE
90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
90.75.5	TEMPO DI TROMBINA (TT)
90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
91.17.1	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI
91.17.2	VIRUS EPATITE A (hav) ANTICORPI IGM
91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI
91.21.1	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)
91.21.3	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (TEST RAPIDO)
91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG
91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM
91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG

91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG
91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG
91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG
91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI
90.82.4	VALORE EMATOCRITO
90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
90.49.5	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
90.61.1	CRIOGLOBULINE RICERCA
90.93.4	ESAME CULTURALE - LIQUIDO SEMINALE
90.93.4	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO
90.93.5	ESAME CULTURALE - TAMPONE FARINGEO
90.93.5	ESAME CULTURALE - TAMPONE LINGUALE
90.93.5	ESAME CULTURALE - TAMPONE NASALE
90.93.5	ESAME CULTURALE - TAMPONE NASALE: STAFFILOCOCCO AUREO
90.93.5	ESAME CULTURALE - TAMPONE NASALE: STREPTOCOCCO B
90.93.5	ESAME CULTURALE - TAMPONE TONSILLARE
90.93.5	ESAME CULTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGEO-NASALE
90.93.5	ESAME CULTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO - STAFFILOCOCCO AUREO
90.93.5	ESAME CULTURALE ESSUDATO ORO-FARINGEO - STREPTOCOCCO B-EMOLITICO A
90.94.2	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA]
90.94.2	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] - URINE DA CATETERE
90.94.2	ESAME CULTURALE DELL'URINA [URINOCOLTURA] - URINE DA SACCHETTO
90.94.3	ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] - RICERCA SALMONELLE
90.94.3	ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]
90.94.3	ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] - RICERCA SHIGELLE
91.08.5	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]
91.09.1	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNASI B
91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
91.14.1	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)
91.14.3	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)
91.08.1	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOL. MEDIANTE AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]
90.31.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'
91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI
91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]
90.85.1	BATTERI ANTIBIOGRAMMADA CULTURA(ALMENO 10 ANTIBIOTICI)
90.88.2	BRUCELLE ANTICORPI(TITOLAZ. MEDIANTE AGGLURINAZ)
90.52.4	ANTICORPI ANTINUCLEO (ANA)
91.10.4	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITATIVA)
91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUANTITATIVA)
90.05.5	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/Ab]
90.47.3	anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ENA)
90.27.3	GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA [U])
90.27.4	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA FRAZIONE LIBERA) [S/U]
90.27.5	GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNIT. BETA MOLECOLA INTERA)
90012	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)
90054	ALFA 1 ANTITRIPSINA (S)
90061	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA (S)
90062	ALFA 1 MICROGLOBULINA (S/U)
90063	ALFA 2 MACROGLOBULINA
90081	ANDROSTENEDIOL GLUCURONIDE (S)
90084	APOLIPOPROTEINA ALTRA
90085	APOLIPOPROTEINA B
90091	APTOGLOBINA
90093	BARBITURICI
90094	BENZODIAZEPINE
90102	BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)
90115	CALCITONINA
90123	CARBAMAZEPINA
90151	CORPI CHETONICI
90152	CORTICOTROPINA (ACTH) P
90153	CORTISOLO (S/U)
90161	CREATINCHINASI ISOENZIMI
90162	CREATINCHINASI ISOFORME
90171	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)
90172	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)
90183	DROGHE D'ABUSO ANFETAMINA,CAFFEINA,CANNABINOIDI,COCAINA,EROINA,LSO
90184	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)
90204	FARMACI ANTIINFIAMMATORI ACETAMINOFENE,PARACETAMOLO,SALICILATI
90211	FARMACI DIGITALI
90234	FOSFATASI ACIDA
90242	FOSFATASI PROSTATICA (PAP)
90243	FOSFATO INORGANICO (S/U/DU)
90276	GLUTAMMATO DEIDROGENASI
90303	LIPROTEINA(A)
90315	LIQUIDO SEMINALE PROVE DI VALUTAZIONE DELLA FERTILITA'
90324	LUTEOTROPINA (LH) E FOLLITROPINA (FSH) DOSAGGI SERIATI DOPO GNRH O ALTRO STIMOLO (S)
90335	MIOGLOBINA (S/U)
90346	OMOCISTEINA (S/U)
90351	ORMONE SOMATOTROPO (GH) (P/U)
90352	ORMONI: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (S) (FSH, LH, TSH, CORTISOLO)
90352	ORMONI: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (S) (17 OH-P, ACTH, GH)
90383	PROLATTINA (PRL): DOSAGGI SERIATI DOPO TRH (S)
90391	PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE) INCLUSO: DOSAGGIO PROTEINE TOTALI
90406	SOMATOMEDINA C
90412	TEOFILLINA
90417	TELOPEPTIDE
90422	TIREOTROPINA (TSH) DOSAGGI SERIATI DOPO TRH(4)
90436	TROPONINA T
90442	URINE CONTA DI ADDIS
90444	URINE ESAME PARZIALE (ACETONE E GLUCOSIO QUANTITATIVO)
90465	ANTICOAGULANTE LUPUS - LIKE (LAC)
90475	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGS, IGM)
90483	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
90493	ANTICORPI ANTI ERITROCITI (TEST DI COOMBS INDIRETTO)
90495	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)
90496	ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI
90511	ANTICORPI ANTI INSULINA (AAA)
90516	ANTICORPI ANTI ISTONI
90517	ANTICORPI ANTI IJO1
90538	ANTICORPI ANTI SCL-70
90539	ANTICORPI ANTI SM
9053A	ANTICORPI ANTI RIBONUCLEOPROTEINE (RNA)
90546	ANTICORPI ANTISSA
90547	ANTICORPI ANTI SSB
90566	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) FRAZIONE LIBERA
90571	ANTIGENE TA 4 (SCC)

90582	AUTOANTICORPI ANTI ERITROCITI (TEST DI COOMBS DIRETTO)
90614	D - DIMERO (EIA)
90615	D- DIMERO (TEST AL LATTICE)
90616	DU VARIANTE RICERCA
90621	EMAZIE (CONTEGGIO) EMOGLOBINA
90625	EOSINOFILI (CONTEGGIO)
90644	FENOTIPO RH
90645	FIBRINA/FIBRINOGENO:PROD.DEGRADAZIONE (FDP/FSP) (S/U)
90653	GRUPPO SANGUIGNO ABO E RH (D)
90662	HB - EMOGLOBINA (SG/LA)
90681	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE:QUANTITATIVO PER OGNI ALLERGENE(PANNELLO FINO A 12 ALLERG.)
90682	IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE:SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO
90683	IGE TOTALI
90692	IMMONOFISSAZIONE
90704	LEUCOCITI (CONTEGGIO E FORMULA MICROSCOPICA)
90705	LEUCOCITI (CONTEGGIO)
90721	PROTEINA C ANTICOAGULANTE ANTIGENE (P)
90722	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE (P)
90724	PROTEINA S LIBERA (P)
90725	PROTEINA S TOTALE (P)
90743	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)
90744	RESISTENZA OSMOTICA GLOBULARI (CURVA)
90772	TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA
90823	TROPONINA I
90852	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA CULTURA (M.I.C.)
90854	BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIF. DIRETTA IN MATERIALE BIOLOGICO(AGGLUTINAZIONE)
90861	BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS
90862	BATTERI DA CULTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA NAS
90863	BATTERI DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA IN LIQUIDI BIOLOGICI DIVERSI (ESCLUSO CONTA BETTERICA URINARIA)
90864	BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA COLORAZ. DI ROUTINE(GRAM, BLU DI METILENE) O A FRESCO
90871	BATTERI POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO IN MATERIALE BIOLOGICO DIVERSI SAGGIO DI INIBIZIONEDELLA CRESCITA
90875	BORRELIA BURGSDORFIRI ANTICORPI (E.I.A.)
90883	CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA
90884	CAMPYLOBACTER DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
90885	CAMPYLOBACTER ESAME CULTURALE NAS
90901	CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
90933	ESAME CULTURALE CAMPIONI BIOLAGICI DIVERSI RICERCA COMPLETA MICRORGANISMI E LIEVITI PATOGENI
90944	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)
90946	HELICOBACTER PYLORI ANTIGENE NELLE FECCI RICERCA DIRETTA
90947	GIARDIA ANTIGENE NELLE FECCI RICERCA DIRETTA (E.I.A.)
90949	ESAME CULTURALE SERIATODI:URINE PRIMO MITTO,MITTO INTERMEDIO,LIQUIDO PROSTATICO O SEMINALE(TEST DI STAMEY)
90952	COMPRESA RICERCA Micoplasmi urogenitali nel liquido prostatico o seminale. Escluso eventuale massaggio prostatico. legionelle anticorpi (e.i.a.)
90973	MICETI LIEVITI ANTIMICOGRAMMA DA CULTURA (M.I.C., FINO A 5 ANTIMICOTICI)
90974	MICETI LIEVITI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA
90983	MICETI LIEVITI IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
90984	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME CULTURALE
90985	MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA
91024	MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHL-NEELSEN,KINYIUM,AURAMINA-RODAMINA)
91025	MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)
91074	SALMONELLE DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA DI GRUPPO
91075	SALMONELLE DA CULTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA
91076	SALMONELLE ESAME CULTURALE NAS
91073	SALMONELLE ANTICORPI(TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE) WIDAL
91083	SHIGELLA DA CULTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIEROLOGICA
91104	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITATIVA MEDIANTE EMOAGGLUTIN.PASSIVA) TPHA - TPPA
91116	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA(FLOCCULAZIONE) (VDRL) (RPR) QUANTITATIVA
91123	VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI(E.I.A.)
91243	VIRUS MORBILLO ANTICORPI (E.I.A.)
91251	VIRUS PAROTITE ANTICORPI(E.I.A.)
91254	VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI (E.I.A.)
91265	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.H.A.)
91271	VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)

TOTALE:274 ESAMI

Il Direttore Generale
 Avv. Stefano Rossi


DIRETTORE SANITARIO
 Dott.ssa DANIELA DE PASQUALE
